

ATTO N. 1463/BIS

---

**Relazione della III Commissione Consiliare Permanente**

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno  
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3  
del Regolamento Interno

*Relatore di maggioranza Presidente Giorgio Bonaduce*

*Relatore di minoranza Consigliere Luciano Rossi*

SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**


“

*“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17.5.1994, n. 14 –  
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

---

*Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 25.11.2002*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 25.11.2002*



COMUNICAZIONE DELLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 25 novembre 2002 ha esaminato l'atto n. 1463 esprimendo parere favorevole.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del Regolamento interno comunicando, altresì, che per la Commissione riferirà oralmente per la maggioranza il Presidente Giorgio Bonaduce e per la minoranza il Consigliere Luciano Rossi



*(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare Permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “*Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 2333 del 20.11.2002 e trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente in data 20.11.2002 (ATTO N. 1463);

VISTA la Direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 409 ed in particolare l’art. 9;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE”;


VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il parere e le relazioni della III Commissione Consiliare Permanente illustrati oralmente per la maggioranza dal Presidente Giorgio Bonaduce e per la minoranza dal Consigliere Luciano Rossi (ATTO N. 1463/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con un'unica votazione sull'unico articolo di cui è composta la legge che ha registrato .... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" composta di n. 1 articolo nel testo che segue



**Testo proposto dalla Giunta  
regionale**

**Idem**

**ULTERIORI MODIFICAZIONI  
ED INTEGRAZIONI DELLA  
LEGGE REGIONALE 17.5.1994 N.  
14 - NORME PER LA  
PROTEZIONE DELLA FAUNA  
SELVATICA OMEOTERMA E PER  
IL PRELIEVO VENATORIO**

**Idem**

**Art. 1**

**Idem**

*(Modifiche dell'art. 34 bis)*

1. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, dopo le parole "per la fauna selvatica" sono aggiunte le seguenti "o gli Istituti riconosciuti a livello regionale".

**Idem**

2. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 34 bis della legge regionale 14/1994, dopo la parola "deroga", sono aggiunte le seguenti "tra quelle indicate al comma 1 bis".

**Idem**

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 14/94, è aggiunto il seguente comma:

**Idem**

"1 bis. Sono prelevabili in deroga, ai sensi del comma 1, le seguenti specie:

**Idem**

a) storno, passero, passera mattugia, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE;

**Idem**

b) fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE."

**Idem**